

Roma, 23 novembre 2012

Prot. CSA509/128

Preg.mi

Dott. ssa Luisa De Renzis

Dott. Umberto Gentili

*Giudici Delegati delle procedure delle società del
"Gruppo Alitalia in a.s."*

c/o Tribunale Civile di Roma

Sezione Fallimentare

Viale Delle Milizie 3E

00192 – Roma

e

Preg. mo

Dott. Mario Bresciano

Presidente del Tribunale di Roma

Via Golametto, 11 (P.le Clodio) - 00196

Roma (RM)

Edificio A – piano 3 – stanza 218

e

Preg.mo Dott. Nello Rossi

Procuratore della Repubblica Aggiunto

Piazzale Clodio (Via Golametto,12)

00195 ROMA (RM)

e

Preg.mi

Dott.ssa Francesca Loy

Dott. Stefano Pesci

Sostituti Procuratori della Repubblica

Piazzale Clodio (Via Golametto,12)

00195 ROMA (RM)

e

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per lo Sviluppo
Economico

Ufficio E 5

Via Molise, n. 2

00187 Roma

*Alla corte attenzione del Dott. Andrea Bianchi e
della Dott.ssa Cristina Reali*

e

Al Comitato di Sorveglianza

nelle procedure di amministrazione
straordinaria relativa alle società del
“Gruppo Alitalia in a.s.”

Oggetto: Provvedimento degli Ill.mi GG. DD. del 10 ottobre 2012

I sottoscritti Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Prof. Avv. Gianluca Brancadoro, Prof. Dott. Giovanni Fiori, Commissari Straordinari delle società Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. in a.s.; Alitalia Servizi S.p.A. in a.s.; Alitalia Express S.p.A. in a.s.; Alitalia Airport S.p.A. in a.s. e Volare S.p.A. in a.s. (di seguito, congiuntamente, “Procedure”), avendo esaminato il

provvedimento degli Ill.mi GG.DD., Dott. Umberto Gentili e Dott.ssa De Renzis del 10 ottobre 2012 in ordine alle relazioni semestrali al 30 giugno 2012, al fine di assicurare una leale e costruttiva collaborazione tra gli organi delle Procedure e, ad un tempo, di garantire un corretto andamento dell'amministrazione straordinaria nel suo *iter* procedurale quale disciplinato dalla normativa vigente, ritengono opportuno presentare rispettosamente all'attenzione degli Ill.mi GG.DD. le loro prime valutazioni in ordine al predetto provvedimento del 10 ottobre 2012.

Preliminarmente, merita chiarire il quadro normativo e contestuale entro il quale i sottoscritti hanno ritenuto di dovere operare, sulla base dell'interpretazione della legge ricavata dall'esperienza che gli scriventi hanno maturato in altre procedure di amministrazione straordinaria.

E ciò al fine di porre in luce le motivazioni che hanno spinto i sottoscritti ad agire seguendo determinate procedure e di evidenziare alcune criticità interpretative che, ove non risolte, potrebbero ad avviso dei Commissari Straordinari, pregiudicare il corretto andamento delle Procedure loro affidate.

Com'è noto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2008 la società Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.A. è stata posta in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legge del 23 dicembre 2003 n. 347 ("Decreto 347/2003"), convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e successive modifiche e integrazioni, quali, segnatamente, quelle introdotte ad opera del decreto legge 28 agosto 2008 n. 134.

Con successivi decreti del 15 e 16 settembre 2008, anche le società Alitalia Express S.p.A., Volare S.p.A., Alitalia Servizi S.p.A. e Alitalia Airport S.p.A., facenti parte del medesimo gruppo di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A., sono state poste in amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto 347/2003.

Questa essendo la disciplina applicabile, i sottoscritti sono partiti dell'assunto per cui tanto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 (c.d. Legge Prodi *bis*), quanto il successivo Decreto 347/2003 hanno comportato un progressivo e crescente arretramento del tasso di "giurisdizionalità" delle procedure di amministrazione straordinaria rispetto al fallimento, specie per quanto concerne il c.d. Decreto Marzano, che non contempla neppure la fase giudiziale di osservazione e l'eventuale passaggio all'amministrazione straordinaria, venendo quest'ultima disposta – com'è noto – con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, *omisso medio*.

La Legge Prodi *bis* e il Decreto Marzano, in un quadro di spiccata

“degiurisdizionalizzazione” delle procedure di amministrazione straordinaria, sembrano attribuire al solo Ministero dello Sviluppo Economico, oltre che un potere di vigilanza generale, anche la direzione della procedura, che si esercita attraverso autorizzazioni e direttive vincolanti, con attribuzione allo stesso Ministero di ogni provvedimento di ordine gestionale (si veda *ex multis* PACCHI, *Gli organi della Procedura di amministrazione straordinaria*, in (a cura di COSTA), *L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, Torino, 2008, 285).

In quest'ottica compete al Ministero, come concordemente osservato in dottrina, il ruolo di controllore, nonché di garante del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione *ex art. 97 Cost.* (cfr., *ex aliis* GUGLIELMUCCI, *L'amministrazione straordinaria delle “grandi imprese insolventi”*, in *Studium oeconomiae*, 2000, 754). D'altronde, il disposto dell'art. 37 della Legge Prodi *bis*, facendo salve le sole competenze del Tribunale e del Giudice Delegato nelle materie ad essi affidate, appare, al riguardo, sufficientemente perspicuo.

Nei casi in cui lo ritenga opportuno, poi, il Ministero dello Sviluppo economico può richiedere al Comitato di Sorveglianza – che già è tenuto a farlo nei casi espressamente previsti dalla legge – di esprimere un parere sugli atti dei Commissari Straordinari.

Il controllo sull'attività gestoria dell'amministrazione straordinaria, quindi, viene esercitato anche attraverso il Comitato di Sorveglianza, composto, tra gli altri, da membri che sono espressione del ceto creditorio (SANDULLI, *La crisi dell'impresa. Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, 2009, 228).

Al fine di evitare possibili sovrapposizioni di competenze e ruoli con le attribuzioni dell'Autorità amministrativa, che potrebbero pregiudicare il regolare andamento e il proficuo funzionamento della procedura di amministrazione straordinaria e con essi gli interessi dei creditori, sono stati riconosciuti all'Autorità Giudiziaria e, nello specifico al giudice delegato, compiti e funzioni circoscritte essenzialmente alle controversie su diritti soggettivi.

Competono, infatti, al Giudice Delegato la verifica dello stato passivo, l'approvazione dei progetti di riparto e l'autorizzazione a distribuire acconti ai creditori, mentre sembrerebbe, invece, sottratto allo stesso, alla luce della lettura che i sottoscritti hanno dato del vigente assetto ordinamentale, ogni potere di direzione e di controllo amministrativo sulla gestione della procedura, come pure valutazioni di sorta circa le modalità organizzative della medesima.

Del resto, come rispettosamente ci si permette di rappresentare, a seguito della riforma

del diritto fallimentare del 2006 (e, segnatamente, attraverso l'espunzione dall'art. 25 L.F. del potere di direzione della procedura da parte del Giudice Delegato), può senz'altro affermarsi che il legislatore ha inteso ampliare le funzioni del curatore e potenziarne gli spazi di autonoma determinazione. Tale ampliamento va, inoltre, coordinato con le mutate competenze proprie degli altri organi della procedura, essendo nel contempo accresciuto il coinvolgimento del comitato dei creditori nelle scelte di carattere strategico, con concomitante significativa riduzione dei poteri di intervento del Giudice Delegato.

Gli scriventi Commissari Straordinari hanno, quindi, operato – né sarebbe potuto essere altrimenti – nella convinzione dell'operatività di tale assetto regolatorio e funzionale, ritenuto idoneo dallo stesso legislatore a garantire il corretto svolgimento delle procedure e la congrua protezione degli interessi dei creditori.

In particolare, sin dal momento della loro nomina, i sottoscritti Commissari Straordinari hanno costantemente informato il Ministero dello Sviluppo Economico e il Comitato di Sorveglianza in ordine all'andamento delle Procedure e alle questioni più rilevanti ad esse connesse, come l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali, e hanno sottoposto agli stessi, per il prescritto controllo preventivo, tutti gli atti previsti dalla legge. Per spirito di leale collaborazione e rispetto istituzionale, i sottoscritti Commissari Straordinari, come è ovvio, hanno prontamente dato corso alle richieste informative degli Ill.mi GG. DD. e hanno provveduto altresì al deposito presso la cancelleria del Tribunale delle relazioni semestrali *ex art. 205 L.F.*

Rispettosamente si evidenzia, infatti, che, il Commissario Straordinario è tenuto a depositare in copia anche presso la Cancelleria del Tribunale le sole relazioni trimestrali *ex art. 61, comma 2, D.Lgs. 270/1999*; di contro, le relazioni semestrali *ex art. 205 L.F.* - che vengono presentate successivamente alla Relazione finale sull'esecuzione del programma - anche per la diversa funzione ad esse attribuita, devono essere depositate, ai sensi dello stesso art. 205 L.F., esclusivamente presso l'Autorità che vigila sulla liquidazione, ovvero il Ministero per lo Sviluppo Economico (e, precisamente, entro i due mesi successivi alla scadenza prevista, come stabilito dalla stessa Autorità di vigilanza con propria comunicazione del 2 marzo 2004 prot. 820996). È dunque quest'ultima Autorità a consentire l'accesso a tali relazioni a tutti gli aventi diritto, secondo i termini e le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità. In ossequio al dettato normativo i sottoscritti Commissari Straordinari hanno sempre depositato presso il Ministero dello Sviluppo economico e il Comitato di Sorveglianza le relazioni semestrali *ex art. 205 L.F.* Con particolare riferimento alle relazioni delle

Procedure al 30 giugno 2012, il Comitato di Sorveglianza ha avuto modo di precisare, come risulta dal verbale della seduta del 12 settembre 2012, che le medesime illustrano in modo dettagliato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ciascuna società e il relativo andamento della gestione nel periodo di riferimento, nonché lo stato delle attività connesse alla realizzazione dell'attivo, all'accertamento del passivo e alle azioni recuperatorie (doc. 1).

Ciò non ha comunque ovviamente escluso che i Commissari Straordinari abbiano dato prontamente corso alla richiesta degli Ill.mi GG.DD. di deposito.

Come si è già avuto modo di chiarire, la presente ricostruzione ha l'unica finalità di chiarire quale sia il contesto normativo entro il quale i sottoscritti hanno ritenuto di dover esercitare la propria funzione commissariale.

Ora, dalla lettura del provvedimento del 10 ottobre 2012, i sottoscritti Commissari Straordinari hanno colto alcuni elementi che sembrerebbero denotare una diversa interpretazione, da parte degli Ill.mi GG.DD., del medesimo contesto normativo, la quale risulterebbe in più punti differente rispetto a quella evidenziata nelle pagine precedenti.

In particolare, il provvedimento in questione non sembra limitarsi ad una richiesta di maggiori dettagli informativi sull'andamento delle Procedure, ma parrebbe entrare nel merito di alcune scelte, anche organizzative.

Nel provvedimento del 10 ottobre 2012, infatti, dopo avere rilevato che *“parte essenziale e necessaria della relazione, qualificante del suo contenuto, è la descrizione degli strumenti operativi, dei moduli organizzativi e dell'effettiva attività posta in essere dai Commissari Straordinari in vista del riparto”* (p. 12 del provvedimento del 10 ottobre 2012), gli Ill.mi GG.DD. *“invitano i Commissari Straordinari ad adottare misure di carattere organizzativo urgenti ed efficaci, adeguate al fine di assicurare una rapida predisposizione dei piani di riparto relativi ad Alitalia Linee Aeree in As, Alitalia Servizi in A.s. e Alitalia Airport in a.s., illustrando in un'apposita relazione integrativa della presente il contenuto di tali misure e della loro attuazione”* (p. 16 del provvedimento del 10 ottobre 2012).

Con riferimento alle azioni revocatorie e, in particolare, all'andamento delle cause ed all'opportunità a parere degli scriventi di chiudere transattivamente alcune di esse, i GG.DD. sembrerebbero, invece, dettare precisi orientamenti di indirizzo, laddove affermano che *“i criteri adottati per procedere alla indicazione delle azioni furono oggetto di apposite riunioni con l'ufficio del Commissario Straordinario e con gli scriventi giudici delegati, che condivisero i criteri astratti individuati dall'ufficio commissariale”* (p. 6 del provvedimento del 10 ottobre 2012) e suggeriscono di *“attendere l'esito di eventuali consulenze tecniche d'ufficio [...]”* (p. 9 del

provvedimento del 10 ottobre 2012). A ciò si aggiunge la richiesta di chiarimenti “*se e quali accertamenti abbia effettuato in precedenza la società KPMG in relazione alla individuazione di rimesse revocabili e se effettivamente la medesima sia incorsa in errori oggettivamente così macroscopici da individuare rimesse revocabili inesistenti per svariati milioni di euro ovvero se la medesima sia incorsa in errori di esame della contabilità o ancora se abbia erroneamente interpretato la contabilità stessa [...] che se fosse così, la procedura avrebbe l'interesse, non solo a rimanere indenne per le ingenti spese di consulenza già pagate o ancora da pagare a tale società di revisione per gli erronei accertamenti in proposito effettuati, ma anche ad agire per le eventuali spese di lite e per gli eventuali danni da ciò derivanti*” (pp. 8/9 del provvedimento del 10 ottobre 2012) e di far redigere ai legali incaricati una relazione in cui gli stessi indichino “*su quali garanzie potrà contare la procedura nel caso di eventuali danni derivanti da una non corretta gestione del mandato e dell'attività difensiva*” (p. 14 del provvedimento del 10 ottobre 2012).

Con riferimento all'esercizio delle azioni di responsabilità, gli Ill.mi GG.DD. sembrerebbero esprimere un indirizzo preciso per i Commissari laddove affermano che “*tuttavia non può abdicarsi al generale potere-dovere di indirizzo procedurale spettante ai giudici delegati circa la corretta individuazione ed il necessario approfondimento dei problemi giuridici connessi all'esercizio di tali azioni, la cui rilevanza e portata economica potrebbe comportare effetti importanti nella fase di ripartizione dell'attivo recuperato o da recuperare*” (p. 11 del provvedimento del 10 ottobre 2012). Per gli Ill.mi GG.DD., infatti, “*la linea seguita risulta caratterizzata dall'abbandono di una prospettiva avente sostanzialmente di mira la contestualizzazione dei singoli episodi di presunta “mala gestio” nel quadro di gestione complessiva del “gruppo” Alitalia in un significativo arco temporale (anche nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 90 D.Lgs. n. 270/99), ciò in favore di una visione “atomistica” frazionata e limitata a singoli accadimenti*” (p. 12 del provvedimento del 10 ottobre 2012) e “*pertanto, alla luce di tale radicale reimpostazione, sembrerebbe logicamente necessario, prima di escludere l'esistenza di eventuali profili di responsabilità, estendere l'analisi in ordine alla autonoma gestione amministrativa e contabile delle singole società*” (p. 12 del provvedimento del 10 ottobre 2012).

In proposito, i sottoscritti osservano sommessamente che le transazioni sulle azioni revocatorie e le autorizzazioni all'esercizio delle azioni di responsabilità sono atti che competono al Ministero dello Sviluppo Economico e non al Tribunale; in particolare, il vaglio da parte del Ministero del contenuto dell'azione di responsabilità che si intende proporre tiene conto delle impostazioni seguite dalla Procedura e in ultima analisi rappresentano un tipico governo e indirizzo delle Procedure stesse.

Orbene, la diversa interpretazione delle norme di cui al provvedimento del 10 ottobre

2012 condurrebbe a situazioni che potrebbero essere di difficile gestione. Ministero e Tribunale potrebbero, infatti, avere visioni del tutto differenti sugli indirizzi strategici cui orientare l'attività dei sottoscritti Commissari Straordinari, con conseguente necessità di coordinamento tra le due Autorità ed inevitabile incertezza decisionale, allungamento dei tempi ed in ultima analisi pregiudizio degli interessi del ceto creditorio.

A tale stregua, gli scriventi non possono che formulare l'auspicio che tale problematica interpretativa venga chiarita al più presto ed in via possibilmente definitiva, al fine di rendere più fluida ed efficace la loro azione.

Deve, inoltre, rappresentarsi, quanto al tema della secretazione delle relazioni semestrali *ex art. 205 L.F.*, che i Commissari Straordinari avevano richiesto, nella loro qualità di titolari esclusivi dell'azione "esterna" delle Procedure, agli Ill.mi GG. DD. che tali documenti venissero depositati in cancelleria solo previa secretazione delle parti contenenti informazioni riservate e confidenziali relative all'andamento della gestione delle Procedure in corso, ivi incluse valutazioni strategiche dei sottoscritti - rispetto in particolare alle azioni revocatorie attualmente in corso - al fine di non compromettere il buon andamento delle Procedure.

Con il provvedimento del 10 ottobre 2012, tale richiesta è stata rigettata, essendo stato al contrario disposto che le relazioni venissero depositate in Cancelleria senza alcuna previa secretazione delle parti segnalate dai Commissari Straordinari.

Sul punto, rispettosamente si rammenta che con provvedimento del 17 luglio 2012, proprio in merito alle relazioni semestrali *ex art. 205 L.F.*, il Ministero dello Sviluppo Economico ha già rilevato che quanto alle parti e/o documenti da secretare a tutela della riservatezza dei terzi, ovvero nell'interesse generale della Procedura, restano *"ferme le responsabili e competenti valutazioni dei Commissari Straordinari"* (doc. 2).

Da ultimo, rispettosamente deve rappresentarsi agli Ill.mi GG.DD. che la pubblicazione sul sito www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it del provvedimento del 10 ottobre 2012, come dagli stessi disposta, potrebbe creare taluni inconvenienti per la efficace tutela dei creditori, dal momento che consentirebbe a ogni terzo di accedere a informazioni riservate.

Ciò, in particolare, per quanto più volte richiamato nel predetto provvedimento del 10 ottobre 2012 in ordine alle criticità riscontrate dalle Procedure nell'ambito dei giudizi revocatori attualmente pendenti. Al riguardo, ci si permette di osservare che una loro diffusione avrebbe quale unico risultato quello di avvantaggiare i convenuti in giudizio e

aumentare in maniera esponenziale il rischio di soccombenza delle Procedure, risultato che i sottoscritti Commissari Straordinari ritengono doveroso scongiurare.

* * *

Fermo tutto quanto sopra considerato, e nello spirito collaborativo che ha sempre contraddistinto il comportamento dei sottoscritti, si conferma che, successivamente al deposito della presente nota, si procederà a trasmettere una dettagliata relazione su tutte le azioni revocatorie in corso, corredata da singole relazioni informative già redatte ad opera dei legali incaricati, unitamente ad una nuova informativa in merito all'esperenda azione civile di responsabilità dei disciolti organi sociali delle Procedure.

Per il prosieguo dell'*iter* delle Procedure gli scriventi Commissari Straordinari, anche al fine di evitare possibili conflitti di attribuzione tra gli organi di queste ultime e, comunque, appesantimenti nell'attività dell'ufficio commissariale (ciò che la legge, con la chiara allocazione di competenze in capo al Ministero vigilante e al Comitato di Sorveglianza, mostra di voler evitare), auspicano che la presente nota possa offrire utili elementi di valutazione per garantire, conformemente al dettato normativo in materia, speditezza ed efficacia all'azione delle Procedure, nel precipuo interesse del ceto creditorio.

Con osservanza

I Commissari Straordinari


Prof. Avv. Stefano Ambrosini


Prof. Avv. Gianluca Brancadoro


Prof. Dott. Giovanni Fiori

Doc. 1

**VERBALE N. 54 DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DELLE
IMPRESE DEL GRUPPO ALITALIA IN AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA**

SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2012

Il giorno 12 settembre 2012 alle ore 10.00, presso la sede della CONSAP S.p.A. in Roma, Via Yser 14, si è svolta la cinquantaquattresima riunione del Comitato di Sorveglianza delle imprese del Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria.

Sono presenti:

- il Prof. Andrea Monorchio, Presidente del Comitato di Sorveglianza;
- il Prof. Avv. Gianfranco Graziadei, componente del Comitato di Sorveglianza in rappresentanza degli obbligazionisti;
- il Prof. Avv. Giorgio Meo, componente del Comitato di Sorveglianza in rappresentanza del creditore Aeroporti di Roma S.p.A.;
- il Prof. Avv. Piergiorgio Alberti, componente del Comitato di Sorveglianza in qualità di esperto, collegato in audioconferenza;
- il Prof. Bruno Villosi, componente del Comitato di Sorveglianza in qualità di esperto, collegato in audioconferenza;
- l'Avv. Filippo Di Peio, in qualità di segretario estensore del verbale.

Si procede con il seguente ordine del giorno, come da convocazione Prot. n. CSAZ/200/12 del 30 agosto 2012:

- 1) Relazione semestrale *ex art.* 205 R.D. 267 del 1942 relativa al periodo 1° gennaio 2012 / 30 giugno 2012;

2) Varie ed eventuali.

Intervengono alla riunione i Commissari Straordinari Prof. Avv. Gianluca Brancadoro e il Prof. Avv. Stefano Ambrosini, i quali espongono verbalmente al Comitato le tematiche oggetto di esame. I Commissari Straordinari vengono successivamente congedati alle ore 10.35.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, i Commissari Straordinari, con lettere Prot. nn. CS-1145/12P, CSAS-191/12P, CSAX-276/12P, CSXM-129/12P e CSVE-177/12P, del 10 agosto 2012, hanno trasmesso al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Comitato di Sorveglianza la Relazione Semestrale *ex art.* 205 R.D. 267/1942 relativa al periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012 per ciascuna delle società del Gruppo Alitalia in Amministrazione Straordinaria.

In particolare, detta Relazione Semestrale, secondo quanto precisato dai Commissari Straordinari, è stata redatta nel rispetto di quanto disposto dalle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 820996 del 2 marzo 2004 e n. 824113 del 1° ottobre 2004.

Al riguardo, il Comitato di Sorveglianza prende atto di quanto esposto nella Relazione Semestrale al 30 giugno 2012, precisando che la stessa illustra in modo dettagliato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di ciascuna società del Gruppo Alitalia in A.S. ed il relativo andamento della gestione nel periodo di riferimento, nonché lo stato delle attività connesse alla realizzazione dell'attivo, all'accertamento del passivo ed alle azioni recuperatorie (ivi comprese le azioni di responsabilità), con specifici aggiornamenti in merito alle

circostanze intervenute successivamente alla presentazione della precedente
Relazione Semestrale.

***** OMISSIS *****

***** OMISSIS *****

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione
alle ore 11.10.

Prof. Andrea Monorchio

Andrea Monorchio

Prof. Avv. Gianfranco Graziadei

Gianfranco Graziadei

Prof. Avv. Giorgio Meo

Giorgio Meo

Prof. Avv. Piergiorgio Alberti

Piergiorgio Alberti

Prof. Bruno Villosi

Bruno Villosi

Il Segretario

Doc. 2

*Ministero dello Sviluppo Economico*DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE POLITICA INDUSTRIALE E COMPETITIVITA'
Divisione XIV**Ministero dello Sviluppo Economico**

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-PIC

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0159630 - 17/07/2012 - USCITA

Ai Commissari straordinari Gruppo Alitalia
in amministrazione straordinaria

Largo Ponchielli 6

00198 ROMA

06 84046950 Fax

e. p.c.

Al Tribunale di Roma

Sezione Fallimentare

Viale delle Milizie 3/E

00192 ROMA

06 3577775 Fax

Oggetto: Gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria. Deposito presso la cancelleria del Tribunale di Roma delle relazioni semestrali.

Si fa riferimento alla istanza delle SS.VV. in data 11 maggio 2012 ed al provvedimento emesso dai GG.DD. Dott. Gentili e D.ssa De Renzis in data 9 maggio 2012, relativi all'oggetto.

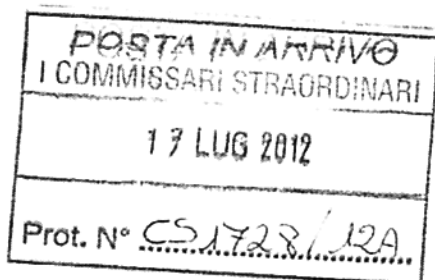
Al riguardo, premesso che non è prevista alcuna autorizzazione della scrivente per il deposito presso la Cancelleria Fallimentare delle relazioni semestrali redatte ai sensi dell'art. 205 L.F., si comunica che nulla osta a tale deposito volto a garantire il diritto alla più ampia informazione del ceto creditorio.

Questa stessa Amministrazione, nella veste di Autorità vigilante sulle procedure di amministrazione straordinaria ed in ossequio ai principi di trasparenza e pubblicità, è, a sua volta, chiamata a dare accesso a tali relazioni agli aventi diritto, ai sensi della L. 241/199.

Quanto sopra, ferme le responsabili e competenti valutazioni dei Commissari Straordinari in merito alle parti e/o ai documenti da segretare a tutela della riservatezza dei terzi ovvero nell'interesse generale della procedura.

IL DIRETTORE GENERALE

Andrea Bianchi



R